

Deliberazione n. 31 GEN. 2012

adottata dal Direttore Generale in data

A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ C.G. / Comune Santadi - Ratifica atto di transazione Rep. aziendale n. 03 del 26/01/2012.

**PREMESSO** 

che con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2010, C.G. conveniva in giudizio, nanti il Giudice di Pace di Santadi, la Asl n. 7 di Carbonia, al fine di vederla condannare al pagamento della somma di € 1.325.62 oltre rivalutazione, interessi, spese e onorari di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi in Santadi, che coinvolgeva l'autovettura di proprietà dell'attore e un cane definito randagio;

**ATTESO** 

che, previa autorizzazione del Giudice di Pace ex art. 82, comma II c.p.c., l'Azienda si costituiva in giudizio personalmente per il tramite del proprio legale rappresentante, con ampia delega rilasciata ai funzionari in servizio presso l'Ufficio Legale, i quali provvedevano alla chiamata in causa del terzo, nella specie il Comune di Santadi;

**RILEVATO** 

che il Comune di Santadi, costituitosi a sua volta per il tramite del proprio legale, contestava gli assunti difensivi addotti dall'attore e dalla convenuta Asl n. 7:

DATO ATTO

che l'attore, in corso di causa ha dichiarato la propria disponibilità a chiudere il contenzioso in oggetto, dietro pagamento della somma di € 2.000,00 omnia;

TENUTO CONTO che le parti convenute hanno manifestato la disponibilità a definire transattivamente la vertenza de qua dietro corresponsione di un complessivo importo non superiore ad € 1.800,00 omnia, da ripartirsi in parti uguali tra la Asl 7 e il Comune di Santadi, somma accettata dall'attore;

CONSIDERATO

che l'accordo predetto, Repertorio aziendale n. 03 del 26/01/2012, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sia conveniente per l'Azienda, in quanto limita i rischi legati all'alea del giudizio evitando un potenziale aggravio di spese, considerato anche il fatto che la giurisprudenza più recente è ormai sempre più orientata a ravvisare, con riferimento all'ipotesi di risarcimento danni da cani randagi, una responsabilità solidale di Comuni e AA.SS.LL. competenti per territorio;

**RITENUTO** 

pertanto di dover procedere alla ratifica dell'atto di transazione, Repertorio aziendale n. 03 del 26/01/2012, allegato al presente atto;

# IL DIRETTORE GENERALE



#### DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di ratificare l'accordo transattivo intervenuto tra la A.S.L. n. 7 di Carbonia, il sig. C.G. e il Comune di Santadi di cui al verbale allegato al presente atto, sottoscritto in data 12 gennaio 2012, Rep. aziendale n. 03 del 26 gennaio 2012;
- di liquidare, per l'effetto, a C.G. l'importo di € 900,00, pari alla metà dell'importo oggetto di transazione, a tacitazione di ogni avversa pretesa in relazione al contenzioso de quo, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente della medesima controparte;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di adottare ogni atto conseguente, imputando i relativi costi sul codice 0514030301, "Spese legali", del vigente piano dei conti aziendale, e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di dare atto che il pagamento in favore della controparte viene effettuato senza riconoscimento alcuno dell'avversa pretesa, ma al solo fine di evitare l'alea legata al prosieguo del giudizio nanti l'Ufficio del Giudice di Pace, con potenziali aggravi di spesa per l'Azienda.

Il Direttore Generale Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario Dott. Antonio Frailis

Resp. Serv. AA.GG.

Dott. Carlo Contini

AA.GG. Settore Legale Dott. Lorenzo Taccori



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

N° 136	sta che la del	iberazione 31 GEN	. 2012	*****			
È stata pubblicata							
Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7							
A partire dal	= 3 FEB.	2012	17 FES.	2012			
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi È stata posta a disposizione per la consultazione							
e stata posta a	disposizione	per la cons	ultazione				
DEGNA:	A	otes					

REP	ERTO	RIO	
N	0	<u> 5</u>	
DEL.	26	01	2012

### ATTO DI TRANSAZIONE

L'avv. Andrea Pisanu, Character del Sig. Chille State Co. State Co

L'avv. Giampaolo Secci, con studio in Cagliari, nella via della Pineta n. 53/b, in qualità procuratore del Comune di Santadi, C.F. 00594180929, in persona del Sindaco in carica;

Il dott. Lorenzo Taccori, la dott.ssa Irene Diana, mella loro qualità di rappresentanti della Asl n. 7 di Carbonia, C.F. 02261310920, nonché di funzionari in servizio presso l'ufficio legale dell'Ente, con sede legale in Carbonia, via Dalmazia n. 83, giusta procura speciale a firma del Legale Rappresentante della medesima Asl 7 Carbonia rilasciata in data 13 gennaio 2011, e investiti del potere di transigere;

### Premesso

- a) che con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2010 il Sig. mezzo del proprio difensore, Avv. Pisanu, conveniva in giudizio, nanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Santadi, la Asl n. 7 di Carbonia, in persona del legale rappresentante, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un incidente stradale che coinvolgeva l'autovettura di proprietà dell'attore e un cane definito randagio, verificatosi lungo la via Cagliari in Santadi;
- b) che la Asl 7 Carbonia si costituiva nel suddetto giudizio, contestando la domanda di parte attrice e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, nella specie il Comune di Santadi;
- c) che il Comune di Santadi, in persona del Sindaco pro tempore, ritualmente citato, si costituiva in giudizio per il tramite del proprio difensore, Avv. Secci, contestando le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e nella comparsa di risposta della convenuta Asl n. 7;
- d) che le parti suddette hanno raggiunto un accordo volto a chiudere bonariamente la vertenza de qua;

# tutto ciò premesso

le parti, come sopra rappresentate ed in forza dei poteri loro conferiti, volendo evitare il proseguimento della predetta azione legale, nonché l'insorgere di qualsiasi nuova controversia in merito all'assunto accaduto, convengono concordemente quanto segue:

- considerate le istanze dell'attore, il quale ha richiesto il pagamento di una somma pari a € 1.325,62 oltre rivalutazione, interessi, spese e onorari di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'incidente descritto in premessa;
- dato atto che l'attore, in corso di causa, ha dichiarato la propria disponibilità a chiudere il contenzioso *de quo* dietro pagamento della somma di € 2.000,00 *omnia*;
- tenuto conto che le parti convenute hanno manifestato la disponibilità a definire transattivamente la vertenza de quo mediante la corresponsione del complessivo importo di € 1.800,00 (euro milleottocento,00) *omnia*, da ripartirsi in parti uguali tra le convenute medesime;
  - che l'attore ha ritenuto la suddetta proposta pienamente satisfattiva delle proprie pretese;
- al solo fine di evitare l'alea del giudizio, con potenziale aggravio di costi per l'Azienda e l'Ente convenuti e, in ogni caso, senza alcun riconoscimento dell'avversa pretesa, dichiarano di voler definire transattivamente, come in effetti definiscono, il contenzioso in oggetto mediante la corresponsione in favore dell'attore Sig. il quale accetta, della somma complessiva di € 1.800,00 (euro milleottocento,00) *omnia*, a tacitazione di ogni eventuale e futura pretesa in relazione alla controversia per cui è causa, di cui € 900,00 a carico della Asl n. 7 di Carbonia ed € 900,00 a carico del Comune di Santadi. La somma a carico del Comune di Santadi verrà corrisposta direttamente dalla sua Compagnia di assicurazione della responsabilità civile.

Tutte le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi patroni ai benefici della solidarietà di cui all'art. 68 L.P.F.

Letto, confermato e sottoscritto senza remore o riserve mentali alcuna. Santadi, 12 gennaio 2012.

Per il sig.

Per la Asl n. 7 di Carbonia

Per il Comune di Santadi

Avv. Andrea Pisanu

Dott/ Lorenzo/Taccori e Dott.ssa Irene Diana

Avv. Giampaolo Secci